



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11/11/2015 e anticipatamente estinto previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 810,00 a titolo di commissioni finanziarie non maturate, oltre interessi legali dalla data di estinzione del prestito.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, in quanto diversamente, e in assenza di un adeguamento del quadro normativo, si determinerebbe un inaccettabile stravolgimento di principi giuridici sinora applicati, oltre a un "*grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti*";
- la chiara ripartizione in contratto delle componenti di costo *recurring* e di quelle *up-front*;
- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*", di natura intrinsecamente *up-front*.

L'intermediario chiede, pertanto, di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.



DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, a seguito di recente ulteriore approfondimento, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alla commissione finanziaria ("costi fissi per istruttoria e collocamento") deve riconoscersi natura *recurring*, in quanto remunerativi di attività anche gestorie, specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (compensi fissi rete distributiva), che non si esauriscono con la conclusione del contratto e, quindi, sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione lineare.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,60%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	39,65%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.350,00	€ 810,00	€ 535,34	○		€ 810,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 810,00
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 810,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS